

09 MAR. 1995

10-04-95

COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

COMUNE DI ARITZO (PROV. DI NUORO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMM.VO

LI 09 MAR. 1995 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Luigi*

*Luigi*

articoli 12

D.P. N° 295/03/95

C.C. N° 11 del 30/1/95

*Luigi*



## SOMMARIO

### CAPO I

#### CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo delle concessioni
- Art. 11 Occupazione abusive - rimozioni dei materiali

### CAPO II

#### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Graduazione della tassa - classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tasse
- Art. 15 Misurazioni e riduzioni
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Denuncia e versamenti della tassa
- Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive della tassa
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Norme finali
- Art. 22 Entrata in vigore





CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti;

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale, la domanda deve contenere:

- a) le generalità e domicilio del richiedente;
- b) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.



*per d m*



L'obbligo della richiesta rimane anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area, siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

#### ART. 4

##### Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande, sono assegnate al competente ufficio comunale, che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento con i motivi del medesimo.

#### ART. 5

##### Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Essi valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono



*Handwritten signature or initials on the right margin.*





rilasciata e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalla occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 1 (uno).

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

#### ART. 6

##### Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo, il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

#### ART. 7

##### Divieto temporaneo di occupazione

Il sindaco può sospendere temporaneamente, le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.



ART. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 9

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 10

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.





## CAPO II

### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### ART. 12

##### Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e termini di legge la servitù di passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

#### ART. 13

##### Graduazione della tassa

##### Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

Corso Umberto, viale Kennedy, via A. Arangino, via B. Sulis;

Strade, spazi ed aree pubbliche 2° categoria:

via A. Maxia, via C. Loddo, via G. Marconi, via Moros, loc. Gidilau;





Strade, spazi ed aree pubbliche di 3° categoria:

via Is Alinos, via Nuova, via Giovanni XXIII°, via Lamarmora, via Crispi;

Strade, spazi ed aree di IV° categoria:

via del Poeta, via Stretta, via Gennargentu, via Monti, via Garibaldi, via Margherita.

#### ART. 14

##### Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. L'occupazione temporanea del suolo effettuata per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs 507/1993 se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

#### ART. 15

##### Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende e simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo viene determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

COMUNE DI ARITO

COMUNE DI ARITO  
UFFICIO SEGRETERIA



I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano al fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

#### ART. 16

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI DISCIPLINA E TARIFFE

- 1 - per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa massima corrispondente alla classe V di cui all'art. 44 D.Lgs N. 507/93 1° comma pari a Lit. 51.000;
- 2- per le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta fino ad 1/3;
- 3- per le occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- 4- per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento, sono considerati passi carrabili i manufatti comportanti una modifica al piano stradale. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o manufatto.
- 5- la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.
- 6 - la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso.  
Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento.
- 7 - per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei con conseguente occupazione del suolo o sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale pari a:
  - L. 90.000 centro abitato;
  - L. 75.000 zona limitrofa;
  - L. 45.000 zona periferica;
  - L. 15.000 frazioni;detta tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. La tassa di cui al presente articolo è dovuta solo l'occupazione del suolo o sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupate con impianti ed apparecchiature varie sono soggetti alla tassa di occupazione permanente.



ART. 17

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DISCIPLINA E TARIFFE

1-

1- Per le occupazioni temporanee la tassa di cui all'art. 45 D.Lg.vo. 507/93 comma II° -classe V, é commisurata alla superficie occupata ed é graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13 del presente regolamento, a tal fine si stabiliscono i tempi di occupazione giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazione fino a 6 ore: tariffa massima ridotta del 5% nelle ore di I° categoria; ridotta del 7% nelle aree di II° categoria; del 9% nelle aree di III° categoria;
- b) occupazione da 7 a 10 ore: riduzione della tariffa massima del 3% nelle aree di I° categoria, 5% nelle aree di II° categoria, 7% nelle aree di III° categoria;
- c) occupazione da 11 fino a 24 ore: tariffa massima giornaliera intera con la riduzione dell'8% e del 10% rispettivamente per le aree di II° e III° categoria.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa massima é ridotta del 20%.

2-Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa massima é aumentata del 50%;

3- per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa di cui al I° comma sono ridotte al 50%;

4- le tariffe del già citato I° comma, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono ridotte all'80%;

5- per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo con condutture e cavi destinati alle reti di erogazione di pubblici servizi si applica la tariffa massima prevista dal 2° comma art. 47 D.Lg.vo. 507/93 ridotta del 50%;

6- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

7- per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa ordinaria é ridotta dell'80%.



ART. 18

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto.



to del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

#### ART. 19

##### Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. Lgs 507/1993 e successive modificazioni.

#### ART. 20

##### Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del TULCP 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni) della L. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/1992 n. 285 (e successive modificazioni).

#### ART. 21

##### Norme finali

Viene abrogato il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare N. 54 del 24/09.1992 e successi-

NUORO





## ALLEGATO A

### Prospetto tariffe

#### Occupazione permanente

Entità	Luogo	Euro
Metro quadro	Area 1°cat	18.00
Metro quadro	Area 2°,3°,4° e limitrofe	16.00

#### Passi carrabili

Entità	Luogo	Euro
Metro quadro	Area 1°cat	9.00
Metro quadro	Area 2°,3°,4° e limitrofe	7.00

#### Occupazioni con distributori di carburante

Entità	Luogo	Euro
Tassa annuale art. 48 D.lgs 507/93	Area 1°cat	46,50
Metro quadro	Area 2°,3°,4° e limitrofe	25,80

#### Occupazioni con apparecchi automatici

Entità	Luogo	Euro
Metro quadro	Area 1°cat	7.50
Metro quadro	Area 2°,3°,4° e limitrofe	10.00

#### Occupazione sovrastante e sottostante il suolo pubblico

Entità	Luogo	Euro
Metro quadro	Area 1°cat	10.00
Metro quadro	Area 2°,3°,4° e limitrofe	7.50

#### Occupazione sovrastante il suolo pubblico

Entità	Luogo	Euro
Metro quadro	Area 1°cat	255.00
Metro quadro	Area 2°,3°,4° e limitrofe	255.00

### Occupazione temporanea

Occupazione temporanea	Misura giornaliera	Riduzione/maggiorazione	Tariffa a mq
Occupazioni fino a 6 ore 1° categoria	0.40	-5%	0.38
Occupazioni fino a 6 ore 2° categoria	0.40	-7%	0.37
Occupazioni fino a 6 ore 3° categoria	0.40	-10%	0.36
Occupazioni da 7 a 10 ore 1° categoria	0.40	-3%	0.39
Occupazioni da 7 a 10 ore 2° categoria	0.40	-5%	0.38
Occupazioni da 7 a 10 ore 3° categoria	0.40	-7%	0.37
Occupazioni da 11 a 24 ore 1° categoria	0.40	-10%	0.36
Occupazioni da 11 a 24ore 2° e 3° categoria	0.40	-20%	0.32
Occupazione di durata di almeno 15 giorni	0.40	-20%	0.32
Occupazione per fiere e festeggiamenti	0.40	+50%	0.60
Pubblici esercizi per tavolini e chioschi e gazebo	0.40	-50%	0.20
Venditori ambulanti in pubblico posteggio (in forma non itinerante) per il mercatino settimanale	Tariffa fissa	no	6 euro per presenza
Occupazioni con installazioni, giochi e attrazioni	0.40	-80%	0.08
Occupazioni con installazioni, giochi e attrazioni oltre i 100 mq	0.40	-75%	0.10
Lavori edili, deposito materiale, impalcature e attrezzature e materiali simili	0.40	-50%	0.20
Occupazioni di un mese ed oltre	0.40	-50%	0.20
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo	0.40	-66%	0.14
Occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili	0.40	-66%	0.14
Occupazione sottosuolo e soprasuolo stradale con	15.00 per km lineare o frazione	-50%	7.50



condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi sino a un km lineare sino a trenta giorni			
Occupazione sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi oltre a un km lineare sino a trenta giorni	15.0000 per km lineare o frazione	+50%	22.5